informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 186 – 18 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **VARIE**

SILENZIO - ASSENSO DELLA PA: SE RICHIESTA L'UFFICIO RILASCIA APPOSITA ATTESTAZIONE

RIFERIMENTI

- **Art. 20, Legge n. 241/90**
- **Art. 62, DL n. 77/2021**

IN SINTESI

Nell'ambito del recente c.d. "Decreto Semplificazioni" il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del "silenzio - assenso" prevedendo che, nei casi in cui il silenzio della PA equivale all'accoglimento della domanda presentata, se richiesta da un privato, l'Amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini previsti che comporta l'accoglimento della domanda presentata.

Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta della predetta attestazione, la stessa può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del privato.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito della Legge n. 241/90 che disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, al fine di garantire la trasparenza amministrativa della PA ed il rapporto con il cittadino, l'art. 20 fissa le modalità ed i termini relativi al "silenzio - assenso" della PA disponendo, al comma 1, che:

"... nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi ***il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,*** *nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3* [non superiori a 30 / 90 giorni se la specifica fattispecie non prevede termini diversi], ***il provvedimento di diniego, ovvero non procede*** *ai sensi del comma 2* [l'Amministrazione competente può indire, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza una conferenza di servizi, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati].
Tali termini decorrono ***dalla data di ricevimento della domanda del privato****".*

Ora, con l'inserimento del **nuovo comma 2-bis** nel citato art. 20 ad opera dell'art. 62, DL n. 77/2021, in vigore a decorrere dall'1.6.2021, è previsto che:

"nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ..., ***fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento*** *della domanda ai sensi del presente articolo.*
Decorsi inutilmente dieci giorni *dalla richiesta,* ***l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato*** *ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".*

Da quanto sopra è possibile desumere che, fermo restando quanto disposto fino ad oggi in merito alla procedura di accoglimento delle domande presentate alla PA tramite il "silenzio - assenso" di quest'ultima, **a decorrere dall'1.6.2021 il soggetto interessato può richiedere all'Ufficio il rilascio di una specifica attestazione (telematica)** con la quale l'Amministrazione dichiara espressamente il **decorso del termine che comporta l'accoglimento** della domanda presentata.
Il tenore letterale della disposizione in esame porta a ritenere che il rilascio della predetta attestazione da parte della PA rappresenti un obbligo per la stessa, nel caso in cui il soggetto interessato ne faccia richiesta.
Va tuttavia evidenziato che l'ultimo periodo del nuovo comma 2-bis di fatto contempla la possibilità che **la PA non proceda con l'invio telematico dell'attestazione entro 10 giorni** dalla richiesta della stessa.
In tal caso, infatti, il Legislatore prevede che **il soggetto interessato può autocertificare** l'avvenuta accettazione della domanda, per decorrenza dei termini previsti per l'accoglimento della stessa con il meccanismo del "silenzio - assenso", **tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47, DPR n. 445/2000.
In merito si rammenta che, come già in passato:

- il comma 3 dell'art. 20 in esame dispone che, quando opera il "silenzio - assenso", l'Amministrazione può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies;
- il comma 4 dell'art. 20 in esame prevede che il "silenzio - assenso" **non trova applicazione** per:
  - gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità;
  - i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
  - i casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'Amministrazione come rigetto dell'istanza;
  - altri specifici atti e procedimenti individuati con apposito DPCM.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it